

**Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
(N. 1586)**

Dossier

Analisi dei provvedimenti fiscali sulle imprese

Commissioni congiunte

5ª Commissione "Bilancio" del Senato della Repubblica

V Commissione "Bilancio, tesoro e programmazione" della Camera dei Deputati

Roma, 11 novembre 2019

Introduzione

La legge di Bilancio 2020 riforma nuovamente e in misura significativa il sistema di agevolazioni fiscali per le imprese.

Se infatti, da un lato, la normativa proposta (art. 22, comma 2) proroga anche per il 2020, e senza ulteriori modifiche, il cosiddetto “maxi-ammortamento”, reintrodotta con il decreto crescita (maggio 2019), dall’altro l’articolo 30 reintroduce la normativa ACE retroattivamente dal periodo d’imposta 2019, sotto la denominazione “incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese”. Lo stesso articolo prevede inoltre la contestuale abrogazione della disciplina relativa alla c.d. “mini-IRES”.

Dopo una illustrazione delle principali caratteristiche di questi provvedimenti, l’approfondimento presenta una valutazione *ex-ante* dei loro effetti distributivi sulle imprese e di variazione del gettito IRES (sezione A), accompagnata da un’analisi del differenziale nel trattamento fiscale delle fonti di finanziamento.

Nel complesso i provvedimenti analizzati generano un lieve aumento del debito di imposta (+0,2%), accompagnato da una redistribuzione del carico fiscale a vantaggio delle imprese più piccole e meno strutturate, e dei settori delle costruzioni e dei servizi (ad esclusione del commercio).

La reintroduzione dell’ACE annulla il divario nel trattamento fiscale tra le fonti di finanziamento.

Il documento presenta anche un’analisi *ex-post* degli effetti del maxi-ammortamento e dell’iper-ammortamento (art. 22, commi 3-7), basata sulle dichiarazioni fiscali per il periodo d’imposta 2017 (sezione B). Infine l’appendice è dedicata a un approfondimento degli effetti dell’ACE per il periodo 2011-2016.

Descrizione dei principali provvedimenti

L’articolo 22 della legge di bilancio proroga anche per il 2020, e senza ulteriori modifiche, il cosiddetto “maxi-ammortamento”, reintrodotta con il decreto crescita (maggio 2019). L’agevolazione prevede una maggiorazione del 30%

del costo fiscalmente riconosciuto per l'acquisizione di beni materiali strumentali nuovi, ad esclusione degli autoveicoli e con un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti incentivabili.

L'articolo 30 reintroduce la normativa ACE¹ retroattivamente dal periodo d'imposta 2019, sotto la denominazione "incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese". Lo stesso articolo prevede anche la contestuale abrogazione della disciplina relativa alla c.d. "mini-IRES" (così come introdotta dalla legge di bilancio 2019 e successivamente modificata dal decreto crescita).

L'ACE (aiuto alla crescita economica) consiste in una deduzione dall'imponibile del rendimento figurativo degli apporti di nuovo capitale proprio e degli utili reinvestiti. Esso è commisurato agli incrementi del capitale proprio rispetto al valore esistente al 31 dicembre 2010. In ciascun esercizio la variazione in aumento del capitale non può eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluse le riserve per acquisto di azioni proprie. Sono previste anche specifiche norme anti-elusione. Le imprese possono riportare agli esercizi successivi l'eventuale eccedenza della deduzione rispetto al reddito di un esercizio. In caso di adesione al consolidato nazionale le imprese possono trasferire l'eccedenza alla società controllante fino a concorrenza del reddito complessivo di gruppo. La normativa proposta fissa il rendimento nozionale sugli incrementi di capitale proprio all' 1,3%, un valore pari al rendimento medio dei titoli di Stato emessi a giugno 2019. Il valore del rendimento nozionale per il 2020 si colloca al limite inferiore rispetto ai precedenti periodi di imposta di vigenza dell'ACE², a causa della discesa dei tassi di interesse, ma anche della scelta implicita di non riconoscere alcuna compensazione per il maggior rischio³.

La mini-IRES prevedeva invece una detassazione dell'1,5% (per il 2019) e del 2,5% (per il 2020) degli utili reinvestiti in azienda, ma limitatamente all'incremento rispetto all'anno precedente del patrimonio netto. In precedenza, l'eventuale eccedenza degli utili reinvestiti (sia rispetto all'incremento di patrimonio netto, sia rispetto al reddito dichiarato) poteva

¹ Decreto salva Italia 2011 e successive modifiche.

² Per maggiori dettagli si rinvia all'appendice.

³ La normativa ACE prevede la possibilità di aumentare il valore del rendimento nozionale, rispetto al rendimento medio dei titoli di Stato, di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

essere riportata agli esercizi successivi. In caso di opzione per l'adesione al consolidato nazionale, l'utile agevolabile calcolato per la singola società poteva essere trasferito alla consolidante (che a sua volta, in caso di incapacienza, poteva utilizzarla negli esercizi successivi).

A. Valutazione *ex-ante* degli effetti delle riforme fiscali per il 2020

Il modello Istat-MATIS riproduce in dettaglio l'imposta sul reddito delle società (IRES)⁴. Il modello è multiperiodale (tiene conto delle principali componenti dinamiche della base imponibile) e simula, a livello dell'impresa, sia per le singole società che per i gruppi fiscali, il debito di imposta in base ai dati disponibili. Il modello permette di studiare l'effetto sul 2020 dei provvedimenti fiscali previsti dalla legge di Bilancio 2020 rispetto alla normativa fiscale attualmente in vigore⁵.

I beneficiari del maxi-ammortamento (complessivamente il 19%) crescono all'aumentare della dimensione di impresa, e si concentrano in modo particolare nelle imprese estrattive e manifatturiere (30,6%) e nel commercio (21,9%, Tavola 1).

La platea di contribuenti che beneficia dell'abrogazione della mini-IRES e della contestuale reintroduzione dell'ACE è più ampia di quella di coloro che ne risultano svantaggiati (26,1% contro 21,4%), a conferma della minore selettività dell'ACE rispetto alla mini-IRES. Le imprese avvantaggiate dalla reintroduzione dell'ACE sono le micro-imprese (fino a 9 addetti), le imprese dei servizi, indipendentemente dalla intensità di conoscenza, delle costruzioni e del commercio, e le imprese con struttura proprietaria più semplice.

⁴ Il modello si basa sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni fiscali delle società, integrate con i bilanci civilistici e gli archivi statistici. La base dati integrata utilizzata nella presente versione del modello comprende l'universo delle società di capitali nel periodo 2005-2017. Per maggiori informazioni si rinvia al Comunicato stampa del 16 giugno 2017 (<http://www.istat.it/it/archivio/201365>), all'Istat Working Paper n.13/2015 (<http://www.istat.it/it/archivio/163837>) e all'articolo "The ISTAT-MATIS corporate tax model" sulla Rivista di Statistica Ufficiale 2/2016 (settembre 2018, <http://www.istat.it/it/files//2018/09/Articolo-6.pdf>). Il sottoinsieme delle società di interesse è coerente con l'Archivio Statistico Imprese Attive (ASIA) del 2017 e comprende circa 800 mila imprese e gruppi fiscali. Sono escluse le imprese appartenenti al settore agricolo, finanziario, sanità, istruzione. Le imprese considerate rappresentano il 75% circa dei contribuenti IRES (società di capitali) e dell'imposta societaria.

⁵ Nella simulazione sono compresi i riporti dell'ACE e del maxi-ammortamento generati nei periodi di imposta precedenti al 2020. Nella simulazione con la normativa fiscale attualmente in vigore sono ricompresi anche i riporti della mini-IRES.

Cumulando a questa misura gli effetti del maxi-ammortamento, si registra un aumento delle imprese avvantaggiate (32,8%) e una riduzione delle imprese svantaggiate (18,7%). Il saldo tra avvantaggiati e svantaggiati è positivo per ogni categoria di impresa, con la sola eccezione delle imprese con almeno 500 addetti.

Considerando la variazione del prelievo IRES, nel 2020 lo sgravio derivante dalla proroga del maxi-ammortamento (-0,7%) non compenserebbe integralmente l'incremento del prelievo derivante dalla reintroduzione dell'ACE (+0,9%), che risulta meno generosa rispetto alla mini-IRES. Complessivamente, l'aggravio medio di imposta è pari allo 0,2% (Tavola 2).

In termini distributivi, la proroga del maxi-ammortamento incide soprattutto sulle piccole e medie imprese, senza privilegiare in modo particolare le imprese a più alta intensità tecnologica e di conoscenza. La sostituzione della mini-IRES con l'ACE genera uno sconto di imposta per le micro-imprese (al di sotto dei 10 addetti), mentre genera un aggravio del prelievo all'aumentare del numero di addetti o della complessità della forma societaria. Tra i settori di attività economica, solo le costruzioni si avvantaggiano (dello 0,1%) del provvedimento.

I provvedimenti analizzati generano nel complesso una redistribuzione del carico fiscale a vantaggio delle imprese più piccole e meno strutturate, e sono essenzialmente neutri per le medie imprese.

Effetti sul costo del capitale

L'evoluzione del sistema di tassazione sulle scelte di investimento delle imprese può essere colta osservando l'andamento del costo del capitale che riassume, in un unico indicatore, il carico d'imposta che grava sull'investimento marginale, ossia l'investimento che genera un rendimento appena sufficiente a coprirne il costo. Il cuneo fiscale sul capitale, definito come la distanza tra il costo del capitale sostenuto dall'impresa (al lordo delle imposte) e il tasso di interesse reale⁶, fornisce una misura della distorsione prodotta dalla tassazione sulle decisioni di investimento⁷.

⁶ Il tasso di interesse riveste il ruolo di costo opportunità.

⁷ Le elaborazioni sono ottenute utilizzando l'approccio di calcolo delle aliquote effettive *forward-looking* sviluppato da Devereux e Griffith (1998), "The taxation of discrete investment choices", IFS Working Papers, Institute for Fiscal Studies, No W98/16. Si veda il comunicato stampa del 16 giugno 2017 (<http://www.istat.it/it/archivio/201365>), e l'Istat Working Paper 9/2015 (<http://www.istat.it/it/archivio/160133>) per un'applicazione all'Italia. Il calcolo è effettuato considerando i principali elementi del sistema di tassazione societaria in Italia. Con riferimento al trattamento fiscale delle diverse fonti di

Per convenzione il cuneo fiscale sul capitale si calcola mantenendo costanti le variabili economiche (tasso nominale di interesse e tasso di inflazione), al fine di focalizzare l'attenzione sugli effetti dei parametri fiscali. Tuttavia, in presenza di variazioni significative nelle variabili di riferimento nell'arco temporale in esame, tale assunzione può dare luogo a distorsione nei risultati.

La Figura 1 riproduce l'andamento del cuneo fiscale sul capitale proprio (nuove emissioni e utili reinvestiti) e con debito (nell'ipotesi di piena deducibilità - ROL non stringente), nel periodo che va dal 2010, anno precedente all'introduzione dell'ACE, al 2020. Al fine di tener conto dell'andamento delle variabili economiche, il tasso nominale di interesse è approssimato con il tasso medio all'emissione dei titoli di Stato, il tasso di inflazione è calcolato sulla base del deflatore del Pil, il tasso di interesse sul debito è pari al costo medio del credito per dimensione d'impresa (tassi comprensivi di commissioni e spese, fonte Banca d'Italia).

Appare evidente come fino all'introduzione dell'ACE (2011) il sistema di tassazione delle imprese rendesse più conveniente il finanziamento degli investimenti attraverso il ricorso al debito rispetto al capitale proprio. La deducibilità degli interessi sul debito, in aggiunta ai benefici derivanti dalle deduzioni per l'ammortamento, si traduceva in uno sgravio dell'investimento finanziato con debito pari a circa mezzo punto percentuale per le micro imprese (-0,42% per le grandi imprese, linea tratteggiata). Al contrario, il cuneo d'imposta associato al costo del capitale nell'ipotesi di finanziamento con capitale proprio comportava un aggravio di quasi mezzo punto percentuale. Complessivamente, il divario nel cuneo d'imposta tra fonti di finanziamento superava il punto percentuale. Con l'introduzione dell'ACE nel 2011, si realizza un sostanziale taglio del costo dell'investimento finanziato con

finanziamento degli investimenti, si tiene conto dell'insieme dei provvedimenti che contribuiscono a ridurre il favore fiscale al finanziamento con debito; in particolare l'indeducibilità degli interessi passivi dalla base imponibile IRAP, la deducibilità parziale degli interessi passivi netti dall'IRES in vigore dal 2008 (la cosiddetta regola del ROL) e l'ACE dal 2011 al 2018. Si ricorda inoltre che dal 2008 è ammessa la deduzione forfettaria dall'IRES dell'IRAP relativa agli interessi passivi indeducibili. Sono stati considerati cinque diversi beni di investimento con i seguenti tassi di ammortamento fiscale (ammortamento lineare) e deprezzamento economico (questi ultimi sono in parentesi): macchinari e attrezzature 13,25% (17,5%), immobilizzazioni materiali 3,1% (4%), beni intangibili 33,3% (15,3%), scorte e partecipazioni finanziarie 0% (0%). Per il calcolo del maxi-ammortamento il coefficiente di ammortamento fiscale di macchinari e attrezzature è stato moltiplicato per 1,4 nel 2016 e nel 2017 e 1,3 nel 2018. Nel calcolo dei valori medi dell'indicatore, ai diversi beni di investimento è stato attribuito uguale peso. Il tasso di interesse reale di equilibrio del mercato è ottenuto su elaborazioni di dati di Banca d'Italia e Istat. Per l'anno 2020 si sono considerati il maxi-ammortamento (commisurato all'intero anno, a differenza del 2019) e la riduzione del tasso nozionale ACE (dall'1,5% all'1,3%).

capitale proprio. Il cuneo fiscale diventa negativo, pertanto l'investimento con capitale proprio risulta incentivato dal sistema fiscale; permane tuttavia un divario rispetto al debito (pari a circa un quarto di punto percentuale), che si conferma la fonte di finanziamento più conveniente.

Tra il 2014 e il 2016 il rendimento figurativo viene progressivamente aumentato (fino al 4,75%): il capitale finanziato con capitale proprio diventa di gran lunga la fonte di finanziamento più conveniente, con un cuneo fiscale negativo superiore a due punti percentuali e un divario rispetto al cuneo sul capitale finanziato con debito pari a circa 1,5 punti percentuali.

A partire dal 2017, il sensibile taglio del rendimento figurativo annulla il divario tra il trattamento fiscale del capitale proprio rispetto al debito. Per gli anni 2019-2020 il grafico tiene conto della reintroduzione dell'ACE (e della contestuale abrogazione della mini-IRES).

B. Valutazione *ex post*

La disponibilità dei dati fiscali per il 2017 ha permesso di osservare le caratteristiche degli effettivi beneficiari dei provvedimenti sul maxi e sull'iperammortamento, fornendo quindi una importante integrazione alle analisi *ex ante* riportate nella sezione A.

Il maxi-ammortamento

Con riferimento al maxi-ammortamento, la Legge di stabilità 2016 aveva introdotto un'agevolazione temporanea agli investimenti attraverso una maggiorazione del 40 per cento del costo fiscalmente riconosciuto per l'acquisizione di beni materiali strumentali nuovi (il cosiddetto "maxi ammortamento") a partire dal 15 ottobre 2015 e per tutto il 2016.

Tale maggiorazione riconosceva alle imprese beneficiarie un risparmio di imposta distribuito lungo l'intera durata di vita utile del bene in misura del 40 per cento delle quote di ammortamento dedotte annualmente o dei canoni di *leasing* (limitatamente alle quote in conto capitale). L'agevolazione aveva effetto solo ai fini dell'imposta sui redditi (IRES) ma non per l'IRAP. La Legge di bilancio 2017 ha poi prorogato l'agevolazione a tutto il 2017, escludendo però le auto aziendali a uso promiscuo dai beni incentivati⁸.

⁸ La legge di bilancio 2018 è intervenuta nuovamente in materia, prorogando l'agevolazione a tutto il 2018, ma con due novità: la maggiorazione riconosciuta è stata ridotta al 30% e dai beni incentivati sono

Gli impatti del maxi-ammortamento sulle società di capitali sono stati valutati sulla base dei dati fiscali per l'anno 2017 (ultimi disponibili)⁹.

Sul complesso delle circa 800 mila imprese analizzate, quelle che traggono un beneficio dall'agevolazione (immediato o eventualmente rinviato nel tempo a causa di momentanea incapienza) rappresentano il 28% del campione per un totale di quasi quattro miliardi di euro di deduzione dall'imponibile (Tavola 3). Rispetto al 2016 la percentuale dei beneficiari è aumentata di circa 4 punti, e l'ammontare della deduzione è più che raddoppiato.

L'agevolazione ha privilegiato le imprese più grandi: la percentuale dei beneficiari cresce all'aumentare della dimensione dell'impresa (dall'8,7% delle società senza addetti al 67,7% delle società con almeno 500 addetti) e anche la quota di distribuzione del beneficio risulta crescente rispetto alla relativa quota di addetti.

In assenza delle norme più restrittive introdotte con la legge di bilancio 2018, il beneficio si concentra (45,5%) soprattutto nei servizi a bassa intensità di conoscenza, in particolare nelle società di noleggio e *leasing* operativo, che con una quota trascurabile di occupati (0,3%) si intestano quasi un quarto (22,8%) dell'agevolazione complessiva, senza una correlazione apprezzabile con la dinamica occupazionale del settore. Tra gli altri settori economici che hanno registrato un significativo utilizzo dell'incentivo figurano le industrie a media intensità tecnologica (25,2%).

Tra i servizi ad alta intensità di conoscenza, i servizi di mercato raccolgono solo l'1,1% del vantaggio fiscale (e non risultano privilegiate le imprese con una dinamica occupazionale mediamente migliore).

Infine si propone il confronto tra la dinamica occupazionale, espressa in termini di variazione del numero di occupati nel biennio 2016-17, delle imprese beneficiarie rispetto a quelle che non hanno goduto del beneficio. Le

stati totalmente esclusi gli autoveicoli, anche se utilizzati come beni strumentali d'impresa. La legge di bilancio 2019 ha interrotto la serie di proroghe del maxi-ammortamento, ma il c.d. "Decreto Crescita" del 30 aprile di quest'anno ne ha previsto la reintroduzione come misura di stimolo agli investimenti privati, introducendo però un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti incentivabili. Da ultimo la legge di bilancio 2020 propone una proroga dell'agevolazione anche per il 2020, con le stesse caratteristiche del 2019 ma commisurata all'intero anno (cfr. sezione A).

⁹ Sono state analizzate le società di capitali che hanno compilato il modello UnicoSC per l'anno di imposta 2017. L'insieme è stato reso coerente con l'Archivio Statistico Imprese Attive (ASIA) e sono state escluse le imprese appartenenti ai settori agricolo, finanziario, sanità e istruzione.

piccole imprese che hanno goduto dell'agevolazione mostrano una maggiore vivacità occupazionale rispetto alle medie e alle grandi.

Questi risultati confermano le evidenze già riportate per il 2015 e il 2016¹⁰: l'agevolazione appare strettamente correlata alla dimensione di impresa ma non sembra privilegiare in modo evidente le imprese a più alta intensità tecnologica o di conoscenza, o le imprese più dinamiche in termini di addetti. Fanno eccezione le telecomunicazioni (tra i servizi ad alta intensità di conoscenza) che, con una quota di addetti inferiore all'1%, raccolgono il 6,2% del beneficio.

L'iper-ammortamento

L'iper-ammortamento è un'agevolazione introdotta con la Legge di Stabilità 2017 volta ad incentivare gli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0¹¹.

L'agevolazione si applica ai beni strumentali materiali. Tuttavia all'agevolazione può abbinarsi un'ulteriore maggiorazione del 40% limitata a beni immateriali (specialmente *software*) connessi alla tipologia di investimenti agevolabili ma che non sono "*embedded*" a questi ultimi. I beni immateriali *embedded* sono invece da considerarsi agevolabili alla stregua dei beni materiali che li contengono.

Sul complesso delle circa 800 mila imprese analizzate, quelle che traggono un beneficio dall'agevolazione (immediato o eventualmente rinviato nel tempo a causa di momentanea incapienza) rappresentano l'1% del campione (2,1% per l'agevolazione in beni immateriali) per un totale di quasi 371 (203) milioni di euro di deduzione dall'imponibile (Tavole 4 e 5).

¹⁰Si veda il dossier fiscale allegato all'audizione parlamentare dell'Istat sulla Legge di Bilancio 2018, (<http://www.istat.it/it/archivio/219529>), il dossier fiscale allegato all'audizione parlamentare dell'Istat Istat per il DEF 2019 (<http://www.istat.it/it/archivio/229575>), il paragrafo "Il maxi-ammortamento come stimolo alla crescita: Un'analisi distributiva", Capitolo 1, Rapporto Annuale Istat 2019, (<http://www.istat.it/it/archivio/230897>).

¹¹L'agevolazione si traduce in una maggiorazione del costo di acquisizione, che fino al 31 dicembre 2018 era del 150%, e con la Legge di Bilancio 2019 è stata rimodulata in base al volume della spesa. In particolare, l'agevolazione risulta essere pari al 170% dell'ammortamento fiscalmente riconosciuto per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni, al 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni. Sono esclusi dall'iper-ammortamento la parte di investimenti eccedenti il limite di 20 milioni.

Con riferimento ai soli beni materiali, il beneficio si concentra sulla manifattura (86% delle risorse complessive) che, nel biennio 2016-17, ha registrato anche una dinamicità occupazionale maggiore per le imprese beneficiarie (specialmente per i settori caratterizzati da una tecnologia medio-alta). Per i beni immateriali l'agevolazione fiscale produce risultati più omogenei tra i settori (42,7% alla manifattura, 31,6% agli altri servizi e 14,8% al commercio). Tuttavia i beneficiari mostrano una crescita dell'occupazione più sostenuta in tutti i settori produttivi, tranne che per le *public utilities* e i servizi tecnologici e di mercato ad alta intensità di conoscenza.

Nel complesso, la percentuale dei beneficiari e il rapporto tra il beneficio e gli addetti cresce all'aumentare della dimensione dell'impresa (in termini di addetti), con l'eccezione delle grandi imprese (con oltre 249 addetti). Ad esempio le imprese con almeno 500 addetti ottengono meno dell'1% del vantaggio fiscale derivante dall'iper-ammortamento sui beni immateriali (cfr. Tavola 5).

Tavola 1 - Legge di Bilancio 2020: avvantaggiati e svantaggiati - Anno di imposta 2020

	Società singole e gruppi fiscali	Maxi-ammortamento Avvantaggiati (%)	Abrogazione mini-IRES + Reintroduzione ACE		Complessivo	
			Svantaggiati (%)	Avvantaggiati (%)	Svantaggiati (%)	Avvantaggiati (%)
SETTORE (a)						
Ind. estr. e manifatturiera	124.018	30,6	28,1	26,6	22,6	37,3
Energia, gas, acqua, rifiuti	12.850	18,2	21,9	31,3	19,2	37,7
Costruzioni	122.677	17,1	18,6	25,3	16,2	31,7
Commercio	184.417	21,9	23,1	26,1	20,3	33,5
Altri servizi	360.935	14,2	19,2	26,1	17,4	31,2
TECNOLOGIA E CONOSCENZA (b)						
<i>Manifattura - intensità tecnologica:</i>						
-alta	3.427	32,2	28,9	28,3	24,6	37,5
-medio-alta	22.042	35,3	32,6	27,5	27,0	38,2
-medio-bassa	48.679	32,5	29,6	27,7	23,3	39,7
-bassa	48.373	26,8	24,7	25,1	20,0	34,9
<i>Servizi - intensità di conoscenza:</i>						
-alta - tecnologia	41.586	20,5	22,2	27,7	19,9	34,2
-alta - servizi di mercato	55.619	21,0	23,5	29,4	21,1	35,7
-alta - altri servizi	3.507	16,6	18,8	23,4	17,2	29,3
-bassa	444.640	16,0	19,9	25,5	17,9	31,3
<i>Altro</i>	137.024	17,2	18,9	25,8	16,5	32,2
CLASSE DI ADDETTI						
0	148.231	4,8	13,7	22,8	13,3	24,3
1-9	508.873	17,6	20,4	26,2	18,2	32,7
10-19	86.888	33,7	30,8	30,5	25,6	41,6
20-49	41.448	40,3	33,2	29,0	26,5	42,1
50-249	16.820	52,8	35,8	25,6	25,8	43,1
250-499	1.496	58,2	39,2	21,9	28,3	40,4
500+	1.141	63,5	47,5	18,8	37,6	35,2
STRUTTURA PROPRIETARIA						
Impresa singola	639.070	18,6	20,8	25,9	18,1	32,7
Impresa in gruppo naz.	151.177	18,8	22,9	27,4	20,4	33,1
Consolidato nazionale	4.130	49,3	35,4	30,8	28,0	40,2
Controllata estera	6.800	29,9	28,4	20,6	25,4	29,9
Multinazionale	3.720	43,0	37,0	24,6	29,6	37,7
Totale	804.897	19,0	21,4	26,1	18,7	32,8

Fonte: Istat modello Matis

- (a) Ai fini della suddivisione delle imprese nei settori di attività economica si è utilizzata la classificazione Ateco 2007. L'industria estrattiva e manifatturiera corrisponde alle sezioni B e C; energia, gas, acqua, rifiuti alle sezioni D e E; le costruzioni alla sezione F; il commercio alla sezione G; gli altri servizi alle sezioni H, I, J, L, M, N, S (solo divisioni 95 e 96).
- (b) Per intensità tecnologica e di conoscenza si sono utilizzate le aggregazioni Eurostat basate sulla classificazione statistica delle attività economiche nella comunità europea (Nace) e la corrispondente classificazione dell'Istat Ateco 2007. La manifattura ad alta intensità tecnologica corrisponde alle divisioni 21 e 26; la manifattura a medio-alta intensità tecnologica alle divisioni 20, 27-30; la manifattura a medio-bassa intensità tecnologica alle divisioni 19, 22-25,33; la manifattura a bassa intensità tecnologica alle divisioni 10-18, 31-32; i servizi ad alta intensità di conoscenza sono suddivisi in servizi tecnologici (divisioni 59-63, 72), servizi di mercato (divisioni 50-51, 69-71, 73-74, 78, 80) e altri servizi (divisioni 58,75,84-93); i servizi a bassa intensità di conoscenza corrispondono alle divisioni 45-47, 49, 52-53, 55-56, 68, 77, 79, 81-82, 94-99.

Tavola 2 - Legge di Bilancio 2020: variazione prelievo IRES - Anno di imposta 2020


	Distribuzione imprese (%)	Distribuzione addetti (%)	Variazione prelievo IRES (%)		
			Maxi-ammortamento	Mini-IRES + ACE	Totale
SETTORE (a)					
Ind. estr. e manifatturiera	15,4	28,9	-1,0	1,4	0,4
Energia, gas, acqua, rifiuti	1,6	2,5	-0,5	1,8	1,3
Costruzioni	15,2	7,0	-0,7	-0,1	-0,8
Commercio	22,9	17,5	-0,6	1,0	0,4
Altri servizi	44,8	44,0	-0,5	0,3	-0,2
TECNOLOGIA E CONOSCENZA (b)					
<i>Manifattura - intensità tecnologica:</i>					
-alta	0,4	1,4	-0,4	1,5	1,0
-medio-alta	2,7	7,7	-0,8	1,7	0,9
-medio-bassa	6,0	10,2	-1,4	1,4	-0,0
-bassa	6,0	9,4	-1,1	1,2	0,1
<i>Servizi - intensità di conoscenza:</i>					
-alta - tecnologia	5,2	4,7	-0,3	0,6	0,3
-alta - servizi di mercato	6,9	13,9	-0,3	1,3	1,0
-alta - altri servizi	0,4	0,4	-0,4	0,5	0,1
-bassa	55,2	42,5	-0,6	0,2	-0,4
<i>Altro</i>	17,0	9,7	-0,6	0,8	0,2
CLASSE DI ADDETTI					
0	18,4		-0,1	-2,1	-2,2
1-9	63,2	18,1	-0,5	-0,4	-0,9
10-19	10,8	13,9	-0,8	0,4	-0,3
20-49	5,1	15,0	-1,1	0,7	-0,3
50-249	2,1	19,7	-1,3	1,3	0,0
250-499	0,2	6,3	-1,0	1,8	0,8
500+	0,1	27,0	-0,3	1,9	1,6
STRUTTURA PROPRIETARIA					
Impresa singola	79,4	45,7	-0,8	0,1	-0,7
Impresa in gruppo naz.	18,8	24,0	-0,8	0,5	-0,3
Consolidato nazionale	0,5	20,6	-0,4	1,6	1,2
Controllata estera	0,8	5,8	-0,5	1,5	1,0
Multinazionale	0,5	3,8	-1,1	1,9	0,9
Totale	100,0	100,0	-0,7	0,9	0,2

Fonte: Istat modello Matis

(a) Ai fini della suddivisione delle imprese nei settori di attività economica si è utilizzata la classificazione Ateco 2007. L'industria estrattiva e manifatturiera corrisponde alle sezioni B e C; energia, gas, acqua, rifiuti alle sezioni D e E; le costruzioni alla sezione F; il commercio alla sezione G; gli altri servizi alle sezioni H, I, J, L, M, N, S (solo divisioni 95 e 96).

(b) Per intensità tecnologica e di conoscenza si sono utilizzate le aggregazioni Eurostat basate sulla classificazione statistica delle attività economiche nella comunità europea (Nace) e la corrispondente classificazione dell'Istat Ateco 2007. La manifattura ad alta intensità tecnologica corrisponde alle divisioni 21 e 26; la manifattura a medio-alta intensità tecnologica alle divisioni 20, 27-30; la manifattura a medio-bassa intensità tecnologica alle divisioni 19, 22-25,33; la manifattura a bassa intensità tecnologica alle divisioni 10-18, 31-32; i servizi ad alta intensità di conoscenza sono suddivisi in servizi tecnologici (divisioni 59-63, 72), servizi di mercato (divisioni 50-51, 69-71, 73-74, 78, 80) e altri servizi (divisioni 58,75,84-93); i servizi a bassa intensità di conoscenza corrispondono alle divisioni 45-47, 49, 52-53, 55-56, 68, 77, 79, 81-82, 94-99.

Figura 1 - Il costo del capitale in Italia per fonte di finanziamento - Anni 2010-2019
(valori percentuali)



Fonte: Istat modello Matis

Tavola 3 - Maxi-ammortamento 2017: beneficiari e beneficio (al lordo delle incapacienze) - Anno di imposta 2017

	Beneficiari	Beneficiari (%)	Distribuzione beneficio (%)	Distribuzione addetti (%)	Variazione addetti 2016-17 (%)	
					Tutte le imprese	Imprese beneficiarie
SETTORE (a)						
Ind. estr. e manifatturiera	56.842	44,5	36,0	32,7	2,2	3,3
Energia, gas, acqua, rifiuti	3.731	26,1	4,4	2,9	2,0	3,1
Costruzioni	28.778	23,3	3,9	7,1	2,1	4,8
Commercio	55.236	29,6	11,0	18,8	4,6	5,8
Altri servizi	84.905	23,2	44,6	38,4	7,6	8,5
TECNOLOGIA E CONOSCENZA (b)						
<i>Manifattura - intensità tecnologica:</i>						
-alta	1.667	45,5	1,8	1,7	3,8	5,6
-medio-alta	11.826	51,0	10,8	9,8	1,8	2,8
-medio-bassa	23.617	47,3	14,4	10,9	2,6	3,6
-bassa	19.272	39,0	8,7	10,1	1,9	3,2
<i>Servizi - intensità di conoscenza:</i>						
-alta - tecnologia	12.954	30,6	8,9	5,0	5,5	6,3
-alta - servizi di mercato	15.969	28,3	1,1	8,2	15,6	14,2
-alta - altri servizi	842	23,1	0,1	0,4	-1,3	0,9
-bassa	110.376	24,5	45,5	43,6	5,2	6,6
<i>Altro</i>	32.969	23,6	8,8	10,2	2,0	4,1
CLASSE DI ADDETTI						
0	13.264	8,7	2,1			
1-9	136.940	26,7	7,2	17,3	1,7	6,4
10-19	42.970	48,3	8,6	13,5	5,5	6,1
20-49	23.350	53,9	13,1	15,0	5,9	6,4
50-249	10.975	59,0	23,7	20,9	5,9	5,7
250-499	1.130	62,1	8,9	7,3	4,4	4,4
500+	863	67,7	36,5	26,1	6,6	4,8
Totale	229.492	28,0	100,0	100,0	4,6	5,5

Fonte: Istat modello Matis

- (a) Ai fini della suddivisione delle imprese nei settori di attività economica si è utilizzata la classificazione Ateco 2007. L'industria estrattiva e manifatturiera corrisponde alle sezioni B e C; energia, gas, acqua, rifiuti alle sezioni D e E; le costruzioni alla sezione F; il commercio alla sezione G; gli altri servizi alle sezioni H, I, J, L, M, N, S (solo divisioni 95 e 96).
- (b) Per intensità tecnologica e di conoscenza si sono utilizzate le aggregazioni Eurostat basate sulla classificazione statistica delle attività economiche nella comunità europea (Nace) e la corrispondente classificazione dell'Istat Ateco 2007. La manifattura ad alta intensità tecnologica corrisponde alle divisioni 21 e 26; la manifattura a medio-alta intensità tecnologica alle divisioni 20, 27-30; la manifattura a medio-bassa intensità tecnologica alle divisioni 19, 22-25,33; la manifattura a bassa intensità tecnologica alle divisioni 10-18, 31-32; i servizi ad alta intensità di conoscenza sono suddivisi in servizi tecnologici (divisioni 59-63, 72), servizi di mercato (divisioni 50-51, 69-71, 73-74, 78, 80) e altri servizi (divisioni 58,75,84-93); i servizi a bassa intensità di conoscenza corrispondono alle divisioni 45-47, 49, 52-53, 55-56, 68, 77, 79, 81-82, 94-99.

Tavola 4 - Iper-ammortamento 2017, beni materiali: beneficiari e beneficio (al lordo delle incapienze) - Anno di imposta 2017

	Beneficiari	Beneficiari (%)	Distribuzione beneficio (%)	Distribuzione addetti (%)	Variazione addetti 2016-17 (%)	
					Tutte le imprese	Imprese beneficiarie
SETTORE (a)						
Ind. estr. e manifatturiera	4.384	3,4	86,0	32,7	2,2	4,4
Energia, gas, acqua, rifiuti	138	1,0	2,9	2,9	2,0	-2,5
Costruzioni	503	0,4	1,9	7,1	2,1	7,2
Commercio	1.349	0,7	5,3	18,8	4,6	3,5
Altri servizi	1.362	0,4	3,9	38,4	7,6	8,0
TECNOLOGIA E CONOSCENZA (b)						
<i>Manifattura - intensità tecnologica:</i>						
-alta	162	4	5	2	4	3,2
-medio-alta	905	3,9	20,2	9,8	1,8	5,7
-medio-bassa	1.984	4,0	40,0	10,9	2,6	4,5
-bassa	1.298	2,6	20,7	10,1	1,9	3,0
<i>Servizi - intensità di conoscenza:</i>						
-alta - tecnologia	192	0,5	0,3	5,0	5,5	3,0
-alta - servizi di mercato	288	0,5	0,5	8,2	15,6	5,3
-alta - altri servizi	16	0,4	0,1	0,4	-1,3	14,3
-bassa	2.215	0,5	8,4	43,6	5,2	4,4
<i>Altro</i>	676	0,5	5,1	10,2	2,0	1,6
CLASSE DI ADDETTI						
0	173	0,1	0,7			
1-9	2.528	0,5	5,3	17,3	1,7	3,7
10-19	1.884	2,1	10,9	13,5	5,5	5,9
20-49	1.686	3,9	17,8	15,0	5,9	5,6
50-249	1.192	6,4	34,1	20,9	5,9	5,2
250-499	147	8,1	9,0	7,3	4,4	4,6
500+	126	9,9	22,2	26,1	6,6	3,3
Totale	7.736	1,0	100,0	100,0	4,6	4,3

Fonte: Istat modello Matis

(a) Ai fini della suddivisione delle imprese nei settori di attività economica si è utilizzata la classificazione Ateco 2007. L'industria estrattiva e manifatturiera corrisponde alle sezioni B e C; energia, gas, acqua, rifiuti alle sezioni D e E; le costruzioni alla sezione F; il commercio alla sezione G; gli altri servizi alle sezioni H, I, J, L, M, N, S (solo divisioni 95 e 96).

(b) Per intensità tecnologica e di conoscenza si sono utilizzate le aggregazioni Eurostat basate sulla classificazione statistica delle attività economiche nella comunità europea (Nace) e la corrispondente classificazione dell'Istat Ateco 2007. La manifattura ad alta intensità tecnologica corrisponde alle divisioni 21 e 26; la manifattura a medio-alta intensità tecnologica alle divisioni 20, 27-30; la manifattura a medio-bassa intensità tecnologica alle divisioni 19, 22-25,33; la manifattura a bassa intensità tecnologica alle divisioni 10-18, 31-32; i servizi ad alta intensità di conoscenza sono suddivisi in servizi tecnologici (divisioni 59-63, 72), servizi di mercato (divisioni 50-51, 69-71, 73-74, 78, 80) e altri servizi (divisioni 58,75,84-93); i servizi a bassa intensità di conoscenza corrispondono alle divisioni 45-47, 49, 52-53, 55-56, 68, 77, 79, 81-82, 94-99.

Tavola 5 - Iper-ammortamento 2017, beni immateriali: beneficiari e beneficio (al lordo delle incapacienze) - Anno di imposta 2017

	Beneficiari	Beneficiari (%)	Distribuzione beneficio (%)	Distribuzione addetti (%)	Variazione addetti 2016-17 (%)	
					Tutte le imprese	Imprese beneficiarie
SETTORE (a)						
Ind. estr. e manifatturiera	5.264	4,1	42,7	32,7	2,2	4,3
Energia, gas, acqua, rifiuti	320	2,2	4,6	2,9	2,0	-3,7
Costruzioni	1.778	1,4	6,2	7,1	2,1	5,8
Commercio	4.145	2,2	14,8	18,8	4,6	8,6
Altri servizi	5.496	1,5	31,6	38,4	7,6	9,2
TECNOLOGIA E CONOSCENZA (b)						
<i>Manifattura - intensità tecnologica:</i>						
-alta	152	4,1	1,9	1,7	3,8	8,0
-medio-alta	1.132	4,9	10,4	9,8	1,8	3,8
-medio-bassa	2.173	4,4	15,5	10,9	2,6	3,8
-bassa	1.745	3,5	14,2	10,1	1,9	4,8
<i>Servizi - intensità di conoscenza:</i>						
-alta - tecnologia	874	2,1	4,2	5,0	5,5	4,4
-alta - servizi di mercato	1.097	1,9	1,4	8,2	15,6	13,4
-alta - altri servizi	56	1,5	0,1	0,4	-1,3	5,0
-bassa	7.614	1,7	40,8	43,6	5,2	9,0
<i>Altro</i>	2.160	1,5	11,5	10,2	2,0	1,5
CLASSE DI ADDETTI						
0	666	0,4	0,3			
1-9	8.327	1,6	2,6	17,3	1,7	6,0
10-19	4.059	4,6	9,8	13,5	5,5	5,6
20-49	2.598	6,0	28,4	15,0	5,9	6,0
50-249	1.191	6,4	34,4	20,9	5,9	6,7
250-499	97	5,3	24,5	7,3	4,4	4,4
500+	65	5,1	0,3	26,1	6,6	6,3
Totale	17.003	2,1	100,0	100,0	4,6	6,0

Fonte: Istat modello Matis

- (a) Ai fini della suddivisione delle imprese nei settori di attività economica si è utilizzata la classificazione Ateco 2007. L'industria estrattiva e manifatturiera corrisponde alle sezioni B e C; energia, gas, acqua, rifiuti alle sezioni D e E; le costruzioni alla sezione F; il commercio alla sezione G; gli altri servizi alle sezioni H, I, J, L, M, N, S (solo divisioni 95 e 96).
- (b) Per intensità tecnologica e di conoscenza si sono utilizzate le aggregazioni Eurostat basate sulla classificazione statistica delle attività economiche nella comunità europea (Nace) e la corrispondente classificazione dell'Istat Ateco 2007. La manifattura ad alta intensità tecnologica corrisponde alle divisioni 21 e 26; la manifattura a medio-alta intensità tecnologica alle divisioni 20, 27-30; la manifattura a medio-bassa intensità tecnologica alle divisioni 19, 22-25,33; la manifattura a bassa intensità tecnologica alle divisioni 10-18, 31-32; i servizi ad alta intensità di conoscenza sono suddivisi in servizi tecnologici (divisioni 59-63, 72), servizi di mercato (divisioni 50-51, 69-71, 73-74, 78, 80) e altri servizi (divisioni 58,75,84-93); i servizi a bassa intensità di conoscenza corrispondono alle divisioni 45-47, 49, 52-53, 55-56, 68, 77, 79, 81-82, 94-99.

Appendice – L’agevolazione ACE

Descrizione e cronologia degli interventi

L’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) è stato introdotto a partire dall’anno di imposta 2011 con il decreto “Salva-Italia”; recentemente è stato abrogato (con la legge di bilancio 2019), ma la sua reintroduzione (fin dal 2019) è oggetto della legge di bilancio 2020, attualmente all’esame del Parlamento (si veda la sezione A). L’ACE rende deducibile dal reddito imponibile il rendimento figurativo degli apporti di nuovo capitale proprio e degli utili reinvestiti, al pari degli interessi passivi, al fine di perseguire una maggiore neutralità della tassazione dei redditi d’impresa rispetto alla scelta delle fonti di finanziamento. Tale misura ha ridotto significativamente lo svantaggio fiscale del capitale di rischio rispetto al debito e determinato un taglio consistente del debito d’imposta per le imprese beneficiarie. Ne è conseguito un forte incentivo alla riduzione della dipendenza dal finanziamento bancario e al rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane¹².

Tra le misure a favore del capitale di rischio, la normativa ACE di tipo incrementale adottata in Italia è generalmente riconosciuta come una buona pratica¹³. La proposta di direttiva comunitaria sulla tassazione comune delle imprese include una misura simile con qualche correttivo (AGI).

L’ACE consente di distinguere la remunerazione ordinaria del capitale investito dagli extra-profitti da assoggettare all’IRES. La deduzione ACE è commisurata agli incrementi del capitale proprio rispetto al valore esistente al 31 dicembre 2010 al fine di limitare la perdita di gettito nel breve periodo. Il rendimento figurativo del capitale proprio, inizialmente fissato al 3% per il triennio 2011-2013, è stato successivamente elevato al 4%, 4,5% e 4,75%, rispettivamente nel 2014, 2015 e 2016, e poi tagliato all’1,6% nel 2017 e all’1,5% nel 2018, motivato dalla discesa dei tassi di interesse. La legge di bilancio 2020 fissa la nuova aliquota all’1,3%.

La base di riferimento per il calcolo della remunerazione ordinaria, costituita come detto dagli utili non distribuiti e dagli apporti di liquidità da parte dei soci, è sottoposta ad alcune limitazioni. In ciascun esercizio la variazione in aumento del capitale non può eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio,

¹² Branzoli N., e A. Caiumi (2018), “How effective is an incremental ACE in addressing the debt bias? Evidence from corporate tax returns”. European commission: *Taxation papers* N 72.

¹³ Zangari E. (2014), “Addressing the debt bias: A comparison between the Belgian and Italian ACE systems”. European commission: *Taxation papers* N 44; IMF (2013), “Fiscal Monitor: Taxing times”.

escluse le riserve per acquisto di azioni proprie. Inoltre, la variazione in aumento del capitale investito non ha effetto fino a concorrenza del corrispettivo per l'acquisizione di aziende già appartenenti ad impresa controllata o facenti capo al medesimo soggetto economico. Altre disposizioni anti-elusive sono previste per le società legate da rapporti di partecipazione al fine di contrastare comportamenti tendenti a 'moltiplicare a catena' gli incrementi di capitale a fronte del conferimento iniziale di capitale¹⁴. La legge di bilancio 2017 ha reso più stringenti le norme anti-elusive introducendo la sterilizzazione dalla base ACE dei incrementi di titoli e valori mobiliari - diversi dalle partecipazioni - rispetto al saldo esistente al 31 dicembre 2010.

Tuttavia, essendo zero il limite inferiore della base ACE si può dimostrare come tale asimmetria non garantisca la completa sterilizzazione delle opportunità per strategie di pianificazione fiscale nell'ambito dei gruppi di imprese, in particolare nel caso di partecipazioni finanziate con debito¹⁵¹⁶.

La deduzione ACE è soggetta all'unico limite della capienza del reddito. Per le imprese incapienti è previsto un meccanismo di riporto agli esercizi successivi della deduzione non goduta senza limiti temporali. Con riferimento alle società aderenti al consolidato nazionale è previsto un ulteriore beneficio. L'ACE non dedotta in capo a ciascuna società consolidata si può trasferire alla controllante fino a concorrenza del reddito complessivo di gruppo. L'eccedenza di ACE trasferita non utilizzata dalla capogruppo rimane nella disponibilità della singola impresa e rinviata ai successivi periodi di imposta. Come le perdite fiscali, le eccedenze di quote ACE generatesi anteriormente all'opzione del consolidato non sono attribuibili al consolidato. Le società sottoposte a procedure concorsuali sono escluse dal beneficio.

La legge di bilancio 2019 sostituisce l'ACE con la c.d. mini-IRES a partire dall'anno di imposta 2019, consentendo però di usufruire, senza alcuna scadenza, delle eccedenze ACE generatesi negli anni precedenti. Il c.d. decreto crescita (D.L. 34/2019) semplifica il meccanismo di calcolo della mini-IRES, prevedendo l'applicazione di un'aliquota ridotta sugli utili d'esercizio accantonati a riserve

¹⁴ In particolare, queste ulteriori riduzioni erano determinate da: a) conferimenti in denaro effettuati a favore di soggetti controllati o sottoposti a controllo del medesimo controllante (o divenuti tali a seguito di conferimento); b) i corrispettivi per l'acquisizione o per l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai predetti soggetti; c) i conferimenti in denaro da parte di soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti; d) gli incrementi dei crediti di finanziamento nei confronti di controllanti e controllati.

¹⁵ Zangari E. (2014), op.cit. IMF (2016). "Tax Policy, Leverage and Macroeconomic Stability".

¹⁶ Per ovviare a questa criticità il limite inferiore alla base ACE dovrebbe essere eliminato come nella proposta di direttiva comunitaria sulla tassazione comune delle imprese (AGI).

diverse da quelle non disponibili, entro i limiti del patrimonio netto, in misura dell'1,5% nel 2019 e del 2,5% nel 2020 (4,5% a regime). A differenza dell'ACE, che prevede una graduale distribuzione del beneficio nel tempo, la mini-IRES concede un risparmio d'imposta immediato, fatta salva la possibilità di riportare in avanti la quota di beneficio non goduto per incapacienza. Inoltre, diversamente dall'ACE, il beneficio della mini-IRES riguarda soltanto gli utili reinvestiti, e non anche gli apporti di nuovo capitale, introducendo disparità nel trattamento fiscale delle fonti interne di finanziamento rispetto al debito. Le imprese che per crescere necessitano di apporti di capitale da parte dei soci sono quindi svantaggiate rispetto all'ACE.

Impatti distributivi e di gettito

Gli effetti dell'introduzione dell'ACE, e delle successive modifiche alla normativa, sono stati valutati nel tempo attraverso il modello di microsimulazione Istat-MATIS (Modello per l'analisi della tassazione e degli incentivi sulle società di capitali) che considera l'universo delle dichiarazioni fiscali delle società di capitali (attualmente per il periodo 2005-2017) integrate con i bilanci civilistici e gli archivi statistici. Il modello MATIS riproduce in dettaglio il sistema di tassazione dei profitti delle imprese e distingue i contribuenti a fini IRES in società indipendenti e società aderenti alla tassazione consolidata di gruppo. Il modello è di tipo multi-periodale al fine di tener conto delle principali componenti dinamiche della base imponibile, nonché degli effetti derivanti dalla graduale entrata a regime delle riforme. Le simulazioni interessano tutte le società di capitali che hanno compilato il modello UnicoSC per almeno uno degli anni di imposta 2008-17. Nella sezione A sono presentati gli effetti della reintroduzione dell'ACE, e della contestuale abrogazione della mini-IRES, così come previste dalla legge di bilancio 2020, oggetto di questa audizione. Nel seguito del paragrafo viene invece presentata una panoramica sull'agevolazione dall'anno della sua introduzione (2011) all'anno della sua abrogazione (2019) come inizialmente previsto dalla legge di bilancio 2019. Le analisi presentate si riferiscono ad un sottoinsieme di oltre 700 mila imprese per ogni anno, previa esclusione delle imprese appartenenti al settore agricolo, finanziario, sanità, istruzione. L'insieme delle imprese selezionate è coerente con l'Archivio Statistico Imprese Attive (ASIA), e rappresenta oltre il 70% dell'imposta societaria.

Nei primi sei anni di applicazione dell'ACE (2011-2016) si ha un costante aumento dei beneficiari del provvedimento. La quota di società singole in condizioni di

avvalersi del meccanismo ACE più che raddoppia passando dal 16,1 del 2011 al 36,1% del 2016, mentre i gruppi fiscali che beneficiano della misura passano dal 14,3% del 2011 al 23,6% del 2016. Il meccanismo di attuazione dell'ACE comporta un abbattimento crescente nel tempo del debito d'imposta: il risparmio complessivo cresce dal 2,4% del 2011 al 3,8% del 2013 al 5,4% del 2014. Negli anni 2015 e 2016 l'ulteriore aumento del rendimento nozionale genera un ulteriore risparmio di imposta dello 0,6% nel 2015 e dell'1% nel 2016. Nel 2016 il risparmio complessivo raggiunge il 7,8%. Nel 2016, i beneficiari della deduzione ACE risultano più numerosi tra le imprese manifatturiere (41,8%), in particolare tra quelle appartenenti a settori a più elevata intensità tecnologica e nei servizi a più elevata intensità di conoscenza, e nelle *public utilities* (47%). La percentuale di beneficiari aumenta con la dimensione dell'impresa, ed è più elevata per i gruppi fiscali (53,9%), le imprese multinazionali (51,9%), in quelle esportatrici (50,5%) e tra le imprese localizzate nelle regioni settentrionali. Le riduzioni di imposta più elevate si registrano per le imprese medio-piccole (con fatturato fino a 10 milioni di euro), le costruzioni (9,2%), le imprese localizzate nel nord-est (9,5%) e per le imprese nazionali, siano esse singole (9,8%) o in gruppo (9,2%).

Con il depotenziamento dell'ACE, a partire dall'anno di imposta 2017, e con la sua abrogazione nel 2019, si determina un aggravio di imposta per quasi il 40% delle imprese, quantificabile in un +4,2% nel 2017 e un ulteriore +2,3% nel 2019. L'aggravio del prelievo IRES dovuto al depotenziamento e all'abrogazione dell'ACE è maggiore per le imprese meno strutturate e a più bassa intensità tecnologica e di conoscenza e diminuisce al crescere della dimensione dell'impresa. La deduzione ACE – essendo commisurata agli aumenti di capitale e non all'utile dell'impresa – ha infatti (come già visto) un impatto maggiore sulle imprese più piccole¹⁷.

¹⁷Per ulteriori informazioni si rimanda al comunicato stampa del 6 marzo 2014 (<http://www.istat.it/it/archivio/114655>), al comunicato stampa del 27 aprile 2016 (<http://www.istat.it/it/archivio/185356>), al comunicato stampa del 16 giugno 2017 (<http://www.istat.it/it/archivio/201365>), al dossier fiscale allegato all'audizione del Presidente Istat per la legge di bilancio 2019 del 12 novembre 2018 (<http://www.istat.it/it/archivio/223544>) e al dossier fiscale allegato all'audizione del Presidente Istat per il DEF 2019 del 19 aprile 2019 (<http://www.istat.it/it/archivio/229575>).